

DISEGNO DI LEGGE N. 51

V

CONSIGLIO REGIONALE SICILIA
Atti Consiglio n. 668/84 1^a Legislatura

"Disciplina del Comitato Regionale
contro l'inquinamento atmosferico.

Approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 27/7/84.

REGIONE PUGLIA

RELAZIONE

Con Legge Regionale 20 Marzo 1975 n. 26 "Finanziamento delle spese di organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale contro gli Inquinamenti Atmosferici per la Puglia", la Regione Puglia emanava uno strumento legislativo per finanziare lo svolgersi delle attività di un importante Comitato che andava costituito a norma della Legge 13 Luglio 1966 N. 615 e successivo Regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 15 Aprile 1971 N. 322.

Il problema degli inquinamenti è, intanto, andato assumendo in questi ultimi anni sempre più vasta e complessa fenomenologia anche in relazione alle competenze attribuite da disposizioni e normative diverse. Si ricorda in questo senso la disciplina attuata dal D.P.R. 24 Luglio 1977 N. 616 Titolo V "Assetto ed utilizzazione del Territorio", Capitolo VIII "Tutela dell'Ambiente dagli inquinamenti", le norme e prescrizioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 Marzo 1983 pubblicato sul Gazzettino Ufficiale Supplemento n. 143 del 28 Maggio 1983, e le norme in materia di cui alla Legge 23 Dicembre 1978 N. 833, e successive modificazioni.

Purtroppo, invece, la Legge Regionale n. 26 citata non ha conseguito tutti gli effetti che si auspicavano, consentendo al Comitato quelle possibilità operative e l'adempimento di quegli obblighi previsti sia dalla Legge N. 615 che dal relativo Regolamento di attuazione n. 322. Tanto questo è vero che nel Bilancio 1984, lo stanziamento al Capitolo 01402 "Spese di funzionamento del Comitato Regionale contro gli inquinamenti Atmosferici per la Puglia" ha valore meramente simbolico con disponibilità finanziaria di Lire 1.000.000.=

REGIONE PUGLIA

Pare perfino superfluo rilevare l'estrema urgenza con cui bisogna porre rimedio a tale situazione.

Si è ritenuto perciò necessario approntare il presente Disegno di legge che provvede alla necessaria ridefinizione del Comitato, sulla base della normativa vigente ed anche su recenti Atti legislativi di altre Regioni.

Tenendo ferma la rappresentanza degli Uffici dello Stato, il Comitato viene strutturato in maniera da assicurare un'ampia partecipazione professionalmente qualificata e al tempo stesso garantendone un' agile, pratica funzionalità ed inoltre, individuando e specificando, in corrispondenza con la normativa statale e regionale vigente, le complesse funzioni e competenze attribuite.

Nell'ambito di un unitario disegno d'intervento programmatico e per la necessaria unità di indirizzo, diritto-dovere della Regione, si è ritenuto necessario raccordare il Comitato C.R.I.A. agli altri Comitati e Commissioni competenti in materia di inquinamenti e ricondurne il livello informativo e propositivo al Centro Regionale per il Controllo dell' Ambiente -previsto dalla Legge Regionale 21.5.1975 N. 42- presso cui verrà istituita la banca dati sugli inquinamenti nella Regione Puglia.

Un raccordo operativo tra i diversi Settori Regionali, di cui si avverte prepotentemente l'esigenza, è assicurato con la presenza, nel Comitato, dei diversi Settori Regionali interessati.

REGIONE PUGLIA

D.D.L.

DISCIPLINA DEL COMITATO REGIONALE CONTRO L'INQUINAMENTO ATMOSFERICO

ART. 1

E' istituito presso la Giunta Regionale il Comitato Regionale contro l'inquinamento in relazione specifica ai compiti di cui alla Legge n. 615 del 13 Luglio 1966, al Decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 15 Aprile 1971, dall' Art. 101 del D.P.R.616 del 24 Luglio 1977.

ART. 2

Il Comitato Regionale contro l'inquinamento atmosferico:

- a) esamina qualsiasi questione inerente all'inquinamento specie atmosferico e acustico e di ricaduta di piogge acide;
- b) ^{se richiesto,} esprime parerè sui provvedimenti di competenza delle Amministrazioni Comunali singole o associate.

Il Comitato Regionale contro l'inquinamento atmosferico propone alla Giunta ed al Consiglio Regionale ogni iniziativa utile ad approfondire la conoscenza di fenomeni aventi influenza sull'inquinamento atmosferico, acustico ed, in particolare, rivolta a:

- 1) promuovere studi, ricerche ed iniziative concernenti la lotta contro l'inquinamento atmosferico ed acustico;
- 2) promuovere studi, ricerche ed iniziative atti a predisporre Piani regionali per il miglioramento progressivo e di conservazione della qualità dell'aria, anche attraverso consultazioni di soggetti pubblici e privati interessati all'esecuzione, nonchè per il rilevamento della qualità dell'aria nell'ambito della Regione.

REGIONE PUGLIA

ART. 3

Nell'ambito della Regione Puglia, le norme, i principi e le procedure di cui all' Art. 20 della Legge 13 Luglio 1966 n. 615 ed al D.P.R. 15. Aprile 1971 n. 322, si possono estendere a tutti gli stabilimenti ivi indicati, anche nei Comuni che, alla data in entrata in vigore della presente legge, non risultino assegnati ad alcuna delle zone di controllo previste dall' Art. 2 della Legge 13 Luglio 1966 n. 615.

ART. 4

La Giunta Regionale, su conforme motivato parere del Comitato Regionale contro l'inquinamento atmosferico, può assoggettare al regime di controllo di cui alle disposizioni citate al precedente Art. 2, anche stabilimenti destinati ad attività artigianali, commerciali e di servizi che diano luogo ad emissioni nell'atmosfera di sostanze di qualsiasi natura, in misura e condizioni tali da alterare la salubrità dell'aria e da costituire pregiudizio diretto o indiretto per la salute dei cittadini o danno ai beni privati e pubblici.

ART. 5

Il Comitato Regionale contro l'inquinamento atmosferico nominato dalla Giunta Regionale è composto:

- dal Presidente della Giunta Regionale o per delega dall' Assessore all' Ecologia;
- dal Capo dell' Ispettorato compartimentale Motorizzazione Civile;
- da un Funzionario dell' Ispettorato regionale dei Servizi Antincendio e della Protezione Civile;
- dai Direttori medico-micrografico e chimico del Laboratorio di Igiene e Profilassi del capoluogo di Regione;

./.

REGIONE PUGLIA

- da un Esperto designato dall' A.N.C.I. regionale e, in mancanza, dal Sindaco del capoluogo della Regione o suo delegato;
- da un Esperto designato dalle Organizzazioni Sindacali regionali, maggiormente rappresentative;
- da un Esperto Metereologo;
- da un Esperto di Impiantistica Industriale;
- da un Esperto di Impiantistica Chimica;
- da un Esperto in Acustica, con particolare competenza, nel campo dell'inquinamento da rumore;
- dal Direttore della Sezione periferica dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del Lavoro.

Di volta in volta, possono essere convocati Esperti per ciascuno dei servizi di rilevamento dell'inquinamento delle U.S.L., in relazione alle zone eventualmente interessate da fenomeni inquinanti.

I membri del Comitato restano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

Le funzioni di Segretario del C.R.I.A. sono espletate da un Funzionario Regionale del Settore Ecologia di livello non inferiore all' VIII°.

Ai componenti del Comitato spetta il compenso ed il trattamento economico di Missione, e in quanto dovuto, nella misura stabilita dalle Leggi regionali.

I membri che, senza giustificazione, rimangono assenti per tre riunioni consecutive, vengono dichiarati decaduti dalla carica.

Per la sostituzione di un membro, in caso di rinuncia o di qualsiasi altra causa, provvede la Giunta Regionale.

Per il funzionamento, il Comitato si avvale di personale in servizio presso il Settore Ecologia e nei Settori: Sanità, Risorse Naturali, Territorio, Agricoltura, i cui Coordinatori sono invitati ad assistere alle sedute del C.R.I.A.

REGIONE PUGLIA

ART. 6

Per l'esame e lo studio di problemi specifici il Comitato può organizzarsi in Gruppi di lavoro.

Il Comitato, qualora lo ritenga necessario, può chiedere agli Organi della Regione di avvalersi della collaborazione di:

- a) Organi ed Uffici Statali;
- b) Università ed Enti di Ricerca;
- c) Esperti nelle specifiche materie.

ART. 7

Alle riunioni del Comitato possono essere invitati i rappresentanti degli Enti locali e delle Amministrazioni pubbliche direttamente interessati agli affari posti all'Ordine del Giorno.

Gli Enti di cui al comma precedente possono farsi rappresentare o essere coadiuvati da esperti di loro fiducia.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza, in seconda convocazione, della maggioranza dei componenti il Comitato e, per la validità dei pareri da adottare, è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 8

Alla fine di ogni anno il Settore Ecologia, per tramite della Giunta Regionale, trasmette al Consiglio Regionale una relazione sulle attività svolte, i problemi emersi nel corso dell'anno.

ART. 9

Per la necessaria e coordinata programmazione degli interventi ed unità di indirizzo, il C.R.I.A., così come le Commissioni di cui

all'art. 90 del D.P.R. 13/2/1964 N. 185 ed Art. 39 D.P.R. 10/6/65 N. 685, sono ritenute autonomi Comitati di settore del Centro Regionale Controllo Ambiente di cui alla L.R. 42/75.

Tutti gli organismi interessati ai rilevamenti di inquinamenti sono tenuti a comunicarne gli esiti alla banca dati del Centro Regionale Controllo Ambiente.

ART. 10

Il Comitato di cui al precedente art. 1 deve essere costituito entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 11

La L.R. n° 26 del 20/3/75, "Finanziamento delle spese di organizzazione e funzionamento del C.R.I.A.P." è abrogata.

ART. 12

Per far fronte alle spese di funzionamento del Comitato, lo stanziamento di cui al Cap. 01402 del Bilancio Regionale 1984 "Spese di funzionamento del Comitato Regionale contro gli inquinamenti atmosferici per la Puglia (L.R. 26/75)" viene incrementato a lire 300.000.000=(Trecentomilioni).

Al Bilancio di previsione per il 1984 sono introdotte le seguenti variazioni:

PARTE 2° - SPESA

<u>Variazione in aumento</u>	<u>BIL.COMP.</u>	<u>BIL.CASSA</u>
- Cap. 01402 "Spese di funzionamento del Comitato Regionale contro gli inquinamenti atmosferici per la Puglia - L.R. 26/75"	L. <u>300.000.000</u>	<u>300.000.000</u>

(Dr. Esilio)

